

dossier

XIX Legislatura

10 aprile 2025

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026

D.L. n. 45/2025 - A.S. n. 1445



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori della cultura, dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [X @SR_Studi](#)

Dossier n. 467



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - st_cultura@camera.it - [X @CD_cultura](#)

Progetti di legge n. 437

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 degli istituti tecnici Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	7
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti – Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	20
Articolo 3 (<i>Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito</i>)	31
Articolo 4 (<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma delle guide turistiche</i>).....	35
Articolo 5 (<i>Misure in materia di parità scolastica</i>)	40
Articolo 6 (<i>Misure urgenti in materia di welfare studentesco</i>).....	48
Articolo 7 (<i>Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie</i>).....	50
Articolo 8 (<i>Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile</i>).....	52
Articolo 9 (<i>Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito</i>).....	54
Articolo 10 (<i>Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy-Piano Mattei</i>)	59
Articolo 11 (<i>Entrata in vigore</i>).....	62

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 degli istituti tecnici Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 1** reca misure relative all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di **istituti tecnici**. In particolare, si prevede che alla **definizione degli indirizzi**, delle **articolazioni** e dei corrispondenti **quadri orari** e dei **risultati di apprendimento** dei nuovi percorsi di istruzione tecnica si provveda non più tramite l'adozione di un decreto ministeriale, ma sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente, del curriculum e nei limiti del monte orario di cui agli Allegati al decreto-legge in esame. Parimenti, si dispone che la disciplina del rilascio da parte degli istituti tecnici, a domanda dell'interessato, della **certificazione delle competenze** acquisite non sia più definita tramite decreto ministeriale ma sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui ad uno specifico Allegato del medesimo decreto-legge. Il **riordino complessivo e definitivo della materia** è quindi rinviato ad un successivo **regolamento di delegificazione**.

L'articolo in commento, recante disposizioni urgenti per l'attuazione della **riforma 1.1 degli istituti tecnici** della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è composto da **due commi**.

Per comprendere il contesto normativo ed istituzionale entro cui si colloca l'intervento normativo in oggetto, si ritiene utile ripercorrere, preliminarmente, quanto previsto dalla **riforma degli istituti tecnici**, ossia la Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR. In particolare, essa mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta dal [Piano Nazionale "Industria 4.0."](#), incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.

L'attuazione della riforma è stata avviata con l'[articolo 26](#) del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale prevede il **riordino**, tramite **regolamenti di delegificazione**, del **sistema dell'istruzione tecnica**, incidendo sul quadro vigente delineato dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010](#).

Il **regolamento attuativo** della citata disposizione legislativa **non è stato tuttavia ancora adottato**. Di esso è stato approvato uno schema preliminare, nella riunione del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 ([qui il comunicato stampa](#)), che tuttavia non è mai stato trasmesso al Parlamento per il prescritto parere da parte delle Commissioni competenti.

Allo scadere del termine previsto dal PNRR per la sua adozione definitiva – il 31 dicembre 2024 – è entrato in vigore il [decreto-legge n. 208 del 2024](#), il cui articolo 9, introducendo nell'articolo 26 il nuovo comma 4-bis, ha disposto che, in sede di **prima**

applicazione, per l'anno scolastico **2025/2026**, il regolamento di riordino venisse sostituito da un **decreto ministeriale**.

Questa decisione, come si evince dalla relazione illustrativa del citato decreto-legge n. 208, era dovuta al fatto che “**non era stato possibile completare l'iter di emanazione** del regolamento attuativo [...] **entro il termine previsto** del 31 dicembre 2024”. La citata relazione illustrativa affermava altresì che si rivelava essenziale “**anticipare taluni effetti della riforma all'anno scolastico 2025/2026**, posto che, per lo schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, l'efficacia a partire dalle classi prime è prevista solo a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027”.

Il **decreto ministeriale attuativo** delle disposizioni in esame è il [decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024](#), il quale individua le **misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2** dell'articolo 26 e, in particolare, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa, dei seguenti criteri:

a) **aggiornamento dei profili dei curricula vigenti**, mirando a:

1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;

1-bis) rafforzare la **connessione al tessuto socioeconomico**-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

2) valorizzare la **metodologia didattica per competenze**, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonché aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e incrementare gli spazi di flessibilità.

b) previsione di meccanismi volti a dare la **continuità** degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica **con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici**, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti;

c) previsione di specifiche **attività formative destinate al personale docente** degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) previsione **a livello regionale** o interregionale di accordi, denominati «**Patti educativi 4.0**», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonché la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei **Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA)** di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche

di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei **processi di internazionalizzazione degli istituti** al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

Per espressa previsione (o meglio, per “espressa omissione”) della norma di legge che lo autorizzava, il decreto ministeriale n. 269 del 2024 **non attua** invece il criterio di cui al **comma 2, lettera a), numero 2, secondo periodo**, dell'articolo 26, relativo alla definizione degli specifici **indirizzi**, delle necessarie articolazioni, dei relativi **risultati di apprendimento** e dei corrispondenti **quadri orari** degli istituti tecnici.

La definizione di tali contenuti era demandata, nel testo dell'articolo 26 vigente fino al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge n. 208 del 2024, ad un **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito** da adottare di **concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**.

La **relazione illustrativa** del decreto-legge n. 208 del 2024 affermava in proposito che “per coerenza di materia e di fonti normative, è più opportuno che **detti aspetti siano affrontati all'interno del regolamento** di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010”. Su tale specifico aspetto, dunque, **la riforma non risultava ancora del tutto attuata**.

Altrettanto non attuato era quanto contenuto nel **comma 3** del citato **articolo 26**, in merito alla definizione, anch'essa da effettuare **tramite decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, **dei modelli e delle modalità di rilascio delle certificazioni delle competenze** che gli studenti possono chiedere prima della conclusione del percorso di studi, con la relativa corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

L'**articolo ora in esame** interviene sulle due questioni appena citate, con l'obiettivo di **completare l'attuazione della riforma**.

Per un maggiore approfondimento sul punto e, più in generale, sull'istruzione tecnica, oltre quanto si dirà oltre, si rimanda all'apposito [tema web](#) presente sul *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

Venendo al contenuto dell'articolo in commento, il **comma 1**, composto di **tre lettere**, reca altrettante novelle al [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#) (legge n. 175 del 2022), che, come si è sopra detto, costituisce la norma di livello primario che ha dato attuazione alla citata Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR.

In particolare, la **lettera a)** interviene sul citato articolo 26 **sopprimendo il riferimento ai due decreti ministeriali ancora mancanti** per il completamento dell'attuazione della riforma: quelli citati, rispettivamente, al secondo periodo del comma 2, lettera a), numero 2), e al secondo periodo del comma 3 di tale articolo. In particolare, il primo dei due decreti ministeriali menzionati (quello di cui all'articolo 26, contenuto al comma 2, lettera a), numero 2), secondo periodo), avrebbe dovuto definire gli specifici **indirizzi**, le necessarie **articolazioni**, i relativi **risultati di apprendimento** e i corrispondenti **quadri orari** dei nuovi percorsi di studio.

Il secondo decreto, menzionato al **comma 3**, secondo periodo, dell'articolo 26, avrebbe dovuto definire i modelli e le modalità di rilascio della **certificazione delle competenze** e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, al fine di mettere in evidenza le competenze acquisite ai fini della loro utilizzabilità in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato.

La disciplina di tali aspetti **non sarà quindi regolata da un decreto ministeriale**: ad essa si provvede nei termini di cui alle novelle recate dalle **lettere successive** del comma in esame.

La **lettera b)** introduce, nel corpo del decreto-legge n. 144 del 2022, il nuovo **articolo 26-bis**, recante ulteriori misure per la riforma 1.1 degli istituti tecnici M4C1 del PNRR.

Nello specifico, il **comma 1** dell'articolo 26-bis dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, **a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027**, si provvede con il **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito già adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 **nonché**, quanto alla definizione degli **indirizzi**, delle **articolazioni** e dei corrispondenti **quadri orari** e dei **risultati di apprendimento**, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente (**c.d. PECUP**) di cui all'Allegato 2-bis e del **curricolo** dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter, nei limiti del **monte ore** definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter.

Il medesimo comma 1 stabilisce poi che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6 (ossia che la riforma venga attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), il **numero complessivo delle classi attivate** negli istituti tecnici, che non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024, **è definito con decreto** del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il medesimo comma 1 prosegue disponendo che la riforma degli istituti tecnici di cui al comma in esame è introdotta dall'**anno scolastico 2026/2027** per le **classi prime**, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.

Il **comma 2** dell'articolo 26-bis prevede infine che per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del [decreto legislativo 15 gennaio 2013, n. 13](#), a domanda dell'interessato, la **certificazione delle competenze**, di cui al comma 3 dell'articolo 26, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-*quater*.

Si ricorda che il **decreto legislativo n. 13 del 2013**, recante la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, prevede all'**articolo 2, comma 1, lettera g)**, richiamato dalla disposizione in commento, la definizione di «ente titolato», ossia del soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e **certificazione delle competenze**, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).

Tra tali ambiti di titolarità è ricompreso quello di afferenza del Ministero dell'istruzione e del merito in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario.

La **lettera c)** aggiunge al decreto-legge n. 144 del 2022 i menzionati **Allegati 2-bis, 2-ter e 2-quater** di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al decreto in esame, di cui costituiscono parte integrante.

Come si vede, le **novelle di cui alle lettere b) e c)**, e gli **Allegati** da esse aggiunti al decreto legge n. 144 del 2022, **recano la disciplina** che avrebbe dovuto essere devoluta ai **decreti ministeriali non emanati**, e ora non più da emanare a seguito delle abrogazioni disposte dalla novella di cui alla lettera a).

Veniamo ora alla descrizione del **contenuto degli Allegati**.

L'**Allegato A** introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'**Allegato 2-bis**, che delinea il **profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)** dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica.

L'Allegato predetto definisce l'**identità** culturale, metodologica e organizzativa dell'istruzione tecnica, riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si connota, in sintesi, per una dimensione culturale scientifica, tecnologica e giuridico-economica, per una specifica attenzione alla dimensione internazionale e per l'adesione al modello formativo TVET (*Technical, Vocational Education and Training*).

Quanto ai **risultati di apprendimento**, questi sono declinati separatamente con riferimento a quelli comuni a tutti i percorsi e a quelli comuni solo a uno dei due settori in cui tali percorsi si suddivideranno (economico o tecnologico-ambientale). I **risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi** convergono verso l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici, matematico-scientifici e storico-sociali.

I **risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore economico** richiedono che le studentesse e gli studenti a conclusione dei percorsi siano in grado di:

- analizzare la realtà elaborando generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
- riconoscere la varietà delle organizzazioni giuridiche ed economiche attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto;
- riconoscere l'interdipendenza tra i fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;
- interpretare, con gli strumenti per l'analisi dei dati, i fenomeni economici e sociali;
- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
- utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
- saper individuare soluzioni ottimali per migliorare l'efficienza dei processi produttivi;
- conoscere e utilizzare il sistema informativo dell'azienda individuandone eventuali spazi di miglioramento.

I risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore tecnologico-ambientale richiedono che le studentesse e gli studenti a conclusione dei percorsi siano in grado di:

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- individuare le interdipendenze diacroniche tra scienza, economia e tecnologia nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
- individuare ed utilizzare le tecnologie digitali e dell'automazione;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento;
- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo del processo produttivo;
- intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, utilizzando gli strumenti di progettazione e documentazione;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

Sul piano degli **strumenti organizzativi e metodologici**, l'Allegato in commento richiede che i percorsi di istruzione tecnica siano incentrati sulla metodologia didattica per competenze, basata su una progettazione interdisciplinare che si avvale di attività laboratoriali e compiti di realtà preferibilmente svolti in ambiente lavorativo.

Nella **progettazione del curriculum d'istituto** le istituzioni scolastiche, oltre quanto disposto con l'Allegato 2-ter, tengono conto, quindi, dei seguenti **criteri generali**:

- la centralità dell'apprendimento nella progettazione didattica;
- l'integrazione tra gli insegnamenti e l'adozione di modalità didattiche che favoriscano l'apprendimento attivo e la laboratorialità;
- la personalizzazione dei percorsi di apprendimento per valorizzare le inclinazioni e i talenti individuali;
- la condivisione con le studentesse e gli studenti dei metodi e delle modalità di valutazione, con l'obiettivo di promuoverne la consapevolezza e la partecipazione;
- la coerenza degli strumenti metodologici con le scelte didattiche e organizzative;
- l'eventuale adozione di forme differenziate del tempo-scuola funzionali a valorizzare la personalizzazione dei curricula e l'approccio integrato alle discipline.

Inoltre, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione tecnica possono utilizzare una **quota di autonomia** entro il limite del 25 per cento dell'orario complessivo, nel rispetto delle distinte quote orarie attribuite all'area generale nazionale e all'area di indirizzo flessibile, anche per introdurre insegnamenti scelti autonomamente. Al fine di preservare l'identità dell'istruzione tecnica, le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle scuole sono **coerenti con il PECUP** dello studente di cui al punto 1 dell'Allegato in parola e con quelli correlati agli indirizzi attivati (sugli indirizzi, si veda *infra*, in commento al contenuto degli allegati).

Le istituzioni scolastiche possono, altresì, promuovere:

- **accordi di partenariato** con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di commercio per definire modalità di coprogettazione dell'offerta formativa e di attuazione dei **Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)**; esse possono inoltre promuovere o aderire agli accordi denominati «**Patti educativi 4.0**»;
- la realizzazione di percorsi di **apprendistato** di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per lo sviluppo dei **processi di internazionalizzazione**, le scuole si avvalgono del **Content and Language Integrated Learning (CLIL)** e introducono una prospettiva globale nella progettazione del curriculum che consente di potenziare lo studio delle lingue straniere e promuovere lo svolgimento di esperienze di studio all'estero.

L'**Allegato B** introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'**Allegato 2-ter**, che definisce il **curricolo** dei percorsi di istruzione tecnica.

Il **monte ore** complessivo è organizzato in un **primo biennio**, in un **secondo biennio** e in un **quinto anno** secondo i criteri definiti dal medesimo Allegato.

In particolare, il **primo biennio** è indirizzato al **consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione**, nonché all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio. Il **secondo biennio**, a partire dal quale l'indirizzo si declina nelle **articolazioni** di cui

all'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionalizzanti. Un **quinto anno** che, utilizzando gli spazi di **autonomia e flessibilità**, è finalizzato al perseguimento degli obiettivi di garantire gli strumenti idonei alle **future scelte di lavoro o di studio**, realizzare il consolidamento delle competenze del profilo nonché consentire la possibilità di svolgere le attività didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente.

Nel declinare il **curricolo**, l'Allegato in parola delinea un'area di istruzione generale nazionale e un'area di indirizzo flessibile.

In particolare, l'**area di istruzione generale nazionale**, comune a tutti i percorsi, è finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, che include la relazione tra l'area umanistica e l'area scientifica e tecnologica e si struttura secondo il monte ore riportato nella Tabella 1 dell'Allegato. Tale monte ore è suddiviso per **ambiti disciplinari** (linguistico, matematico, storico-geografico, giuridico-economico, scienze motorie, religione cattolica o attività alternative).

L'**area di indirizzo flessibile** è finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi. Nell'Area è ricompresa una **quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche** per il potenziamento dei diversi insegnamenti, per l'introduzione di nuove discipline e per l'eventuale attivazione dell'area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.

L'Area di indirizzo flessibile si struttura secondo il monte ore della Tabella 2, per il **settore economico**, e della Tabella 3 per il **settore tecnologico-ambientale**.

Come per l'area di istruzione generale nazionale, anche il **monte ore** dell'area di indirizzo flessibile dei due settori è suddivisa in **ambiti disciplinari**.

Il **monte ore del settore economico** è suddiviso negli ambiti: scienze sperimentali; elementi di base dell'indirizzo; elementi caratterizzanti l'indirizzo; quota del curricolo a disposizione della scuola.

Il **monte ore del settore tecnologico-ambientale** è ripartito negli ambiti: scienze sperimentali; tecnologie di base; elementi di base dell'indirizzo; elementi caratterizzanti l'indirizzo; quota del curricolo a disposizione della scuola.

Sono poi previste **disposizioni speciali** per il **percorso di specializzazione di enotecnico**, per il quale il percorso si sviluppa quale ulteriore annualità successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica del settore Agricoltura, afferente all'area della viticoltura ed enologia, e per i **percorsi della formazione marittima**, in cui la definizione dei quadri orari dei rispettivi percorsi può discostarsi dal quadro orario di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 del presente allegato, ferma restando l'invarianza di organico.

Al fine di valorizzare **l'autonomia e la flessibilità**, si prevede inoltre che gli istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono:

- a) utilizzare la **quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo** del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico dell'autonomia, anche per potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non può essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nel quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orari dei singoli indirizzi o articolazioni;
- b) **utilizzare gli spazi di flessibilità**, in coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato 2-bis e con i profili dei diversi indirizzi e articolazioni per l'attivazione degli **interventi di raccordo con il mondo del lavoro** nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno.

Da una analisi generale dell'**Allegato 2-ter**, emerge come, nel definire il curriculum dei nuovi percorsi di istruzione tecnica, esso si fermi ad un **livello molto meno dettagliato rispetto a quello cui giungono le tabelle vigenti** (gli allegati B e C del [decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010](#)).

In primo luogo, **non sono individuati gli indirizzi specifici** in cui potranno ripartirsi i due settori economico e tecnologico-ambientale, **né le articolazioni degli stessi**. Questo rende a sua volta impossibile definire se vi saranno porzioni di quadri orari comuni a più indirizzi del medesimo settore o a più articolazioni del medesimo indirizzo.

In secondo luogo, sia per l'area di istruzione generale che per quella di indirizzo flessibile, **non sono identificate le singole discipline** ma esse sono raggruppate in ambiti disciplinari (questi ultimi, come detto, sono individuati con espressione generica in: linguistico, matematico, storico-geografico, giuridico-economico, scienze motorie, religione cattolica o attività alternative).

In buona sostanza e in perfetta aderenza con quanto disposto testualmente dall'articolo 26-bis:

- **non sono identificati gli indirizzi e le articolazioni**, ma il PECUP e il curriculum sulla base dei quali tali indirizzi e articolazioni dovranno essere individuati;
- **non sono identificati i quadri orari**, ma il monte orario complessivo nei limiti del quale tali quadri orari dovranno essere individuati;
- quanto ai **risultati di apprendimento**, essi sono individuati dall'Allegato 2-bis, ma solo limitatamente a quelli comuni a tutti i percorsi e a quelli comuni a ciascuno dei due settori economico e tecnologico-ambientale; **non sono individuati i risultati di apprendimento degli indirizzi e delle articolazioni**, e non sarebbe possibile altrimenti, non essendo stati individuati questi ultimi.

Al fine di comprendere la differenza tra gli allegati in commento e le tabelle vigenti, si ricorda che **gli allegati B e C** del [decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010](#) recano, invece, indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento dei settori economico e tecnologico, degli indirizzi e delle articolazioni in cui essi sono suddivisi.

Con riferimento al **settore economico** (Allegato B) si prevedono, in particolare, gli **indirizzi**:

- B1 “Amministrazione, Finanza e Marketing”, comprendente le articolazioni “Relazioni internazionali per il Marketing” e “Sistemi informativi aziendali”;
- B2 “Turismo”.

Per ogni indirizzo e articolazione, sono poi previste, oltre ai risultati di apprendimento, le attività e gli insegnamenti obbligatori, con l’indicazione dei relativi quadri orari.

Con riferimento al **settore tecnologico** (Allegato C) si prevedono gli **indirizzi e relative articolazioni**:

- C1 “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, comprendente le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”;
- C2 “Trasporti e Logistica”, comprendente le articolazioni “Costruzione del mezzo”, “Conduzione del mezzo” e “Logistica”;
- C3 “Elettronica ed Elettrotecnica”, comprendente le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”;
- C4 “Informatica e Telecomunicazioni”, comprendente le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”;
- C5 “Grafica e Comunicazione”;
- C6 “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, comprendente le articolazioni “Chimica e materiali”, “Biotecnologie ambientali” e “Biotecnologie sanitarie”;
- C7 “Sistema Moda”, comprendente le articolazioni “Tessile, abbigliamento e moda” e “Calzature e moda”;
- C8 “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”, comprendente le articolazioni “Produzioni e trasformazioni”, “Gestione dell’ambiente e del territorio” e “Viticoltura ed enologia”;
- C9 “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, comprendente l’articolazione “Geotecnico”.

Anche in tal caso, **per ogni indirizzo e articolazione**, sono previste, oltre ai risultati di apprendimento, le attività e gli insegnamenti obbligatori, con l’indicazione dei relativi quadri orari.

Su tali aspetti si tornerà *infra*, in calce alla scheda. Per il momento, negli stretti limiti in cui questo è possibile a causa del diverso livello di dettaglio cui giungono **le tabelle in commento e quelle vigenti**, si è proceduto ad un **confronto** tra esse, al fine di comprendere se sono già individuabili alcune innovazioni. Esse sono le seguenti:

- per quanto riguarda il primo biennio, si segnala che il numero complessivo di ore dell’area di istruzione generale **scende di 99 ore complessive sul biennio**, in favore della componente flessibile del curriculum; tale risultato è il saldo di un **incremento**, pari a **33 ore** in favore degli insegnamenti di ambito **storico-geografico**, e di una **riduzione** di **132 ore** degli **insegnamenti scientifici** (Scienze della terra e biologia);
- ancora in relazione al primo biennio, **l’area di indirizzo flessibile** vedrà invece, conseguentemente, un **incremento netto di 99 ore** complessive sul biennio; tale incremento andrà integralmente a favore dell’ambito **“scienze sperimentali”**, negli indirizzi del settore economico, mentre negli indirizzi del settore tecnologico, andrà a vantaggio dell’ambito disciplinare **“Elementi di base dell’indirizzo”**;

- in relazione al **secondo biennio**, non vi sono modifiche in ordine alla ripartizione del monte orario complessivo tra area di istruzione generale e area di indirizzo flessibile;
- in relazione al **quinto anno**, si segnala invece un **decremento pari a 66 ore del monte orario complessivo**; a ridursi sono, per 33 ore ciascuno, il monte orario dedicato all'ambito linguistico generale e il monte orario relativo all'area ad indirizzo flessibile;
- come si è già notato sopra, infine, nel nuovo assetto si prevede che la definizione di una porzione non irrilevante del quadro orario complessivo venga **lasciata a disposizione del singolo istituto scolastico**; tale quota corrisponde al 6,25% del monte orario complessivo nel primo biennio, e sale al 9,37% nel secondo biennio e al 23,3% nel quinto anno; essa andrà a scapito, negli indirizzi del settore economico, degli insegnamenti afferenti all'ambito disciplinare "Elementi di base", mentre negli indirizzi del settore tecnologico-ambientale, a scapito degli insegnamenti afferenti all'ambito "scienze sperimentali" e all'ambito tecnologie di base". Ovviamente, trattandosi di quote a disposizione degli istituti, tali contrazioni potranno essere in qualche misura compensate sulla base delle scelte da questi operate.

In relazione a quest'ultimo punto, si tenga presente tra l'altro che la quota a disposizione della scuola da curriculum si aggiunge alla "**quota di autonomia**" attribuita alle istituzioni scolastiche citata sopra. *A proposito di quest'ultima, si segnala peraltro che mentre nell'Allegato 2-bis essa è quantificata nel 25 per cento del monte orario complessivo, nell'Allegato 2-ter essa è fissata al 20 per cento).*

L'**Allegato C**, infine, introduce nel decreto-legge n. 144 del 2022 l'**Allegato 2-quater**, che reca il modello di "**certificato di competenze**" progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti cui dovranno attenersi, in base al comma 2 del neo introdotto articolo 26-*bis*, gli istituti tecnici in qualità di enti titolati a rilasciare lo stesso a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Il **comma 2** della disposizione in commento, infine, stabilisce che, ai fini del **riordino della disciplina degli istituti tecnici** di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 si provvede con **regolamento** adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988](#), su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e **senza nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022.

Con effetto dalla data di entrata in vigore di tale regolamento, è disposta dalla disposizione in commento l'abrogazione delle norme, anche di legge, individuate espressamente nel regolamento medesimo, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica.

La **relazione illustrativa** afferma che nell'impossibilità di completare entro il termine previsto dal PNRR il complesso *iter* di emanazione del decreto avente natura regolamentare con il quale abrogare o modificare il vigente decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (che attualmente regola gli istituti tecnici), il raggiungimento del *target* per l'attuazione della riforma 1.1 della M4C1 si possa

conseguire solo attraverso una “norma primaria d’urgenza, auto-applicativa, che non preveda atti attuativi ulteriori”.

Sulla mancata attuazione del regolamento attuativo, si veda quanto riportato *supra*, in apertura della presente scheda. Qui si ricorda che, ai sensi dell’**articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988**, i **regolamenti** per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari, sono **emanati** con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il **Consiglio di Stato** e previo parere delle **Commissioni parlamentari competenti in materia**, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. A questi passaggi procedurali si aggiunge, per il regolamento attuativo della riforma 1.1 sugli istituti tecnici, la necessaria previa acquisizione del **parere della Conferenza unificata**, ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del decreto-legge n. 144 del 2022.

La relazione prosegue rappresentando che, quindi, “la proposta normativa in esame [...] è essenziale per consentire il raggiungimento del *target* nei tempi previsti, **consolidando al comma 1**, con l’introducendo articolo 26-*bis*, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato ai sensi dell’articolo 26, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 144 del 2022 e prevedendo che alla **definizione degli indirizzi**, delle **articolazioni** e dei **corrispondenti quadri orari** e dei **risultati di apprendimento** si provveda sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all’**Allegato 2-*bis*** [...] e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all’**Allegato 2-*ter***”.

In ordine al **comma 2** dell’articolo in esame, la **relazione illustrativa** afferma che esso “**a salvaguardia della gerarchia delle fonti del diritto** e, conseguentemente, della coerenza del sistema sinora disciplinato da decreti di natura regolamentare [...] **rimanda il futuro riordino della disciplina degli istituti tecnici a un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Quanto agli **oneri**, la **relazione tecnica** provvede al calcolo del fabbisogno di docenti in seguito all’entrata in vigore della riforma, utilizzando a tal fine la medesima metodologia usata per il calcolo del fabbisogno a legislazione vigente e tenendo conto della previsione del numero di classi che dovranno costituirsi, al fine di evidenziare che l’attuazione della riforma **avvenga senza nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

In particolare, a tal fine vengono considerati gli effetti dell’**indice di denatalità** sul numero di iscrizioni degli studenti, nonché le **modifiche sui quadri orari** per anno di corso, come desunti dall’**Allegato 2-*ter***, e quindi il **monte ore totale**, necessario nella situazione “post-riforma”, da coprire con i docenti.

Dal modello prospettico elaborato sulla base dei criteri sopra citati emergono **potenziali effetti di risparmio** che tuttavia, in ottica prudenziale, il Governo sceglie di non scontare sui saldi di finanza pubblica.

In conclusione, pare anzitutto necessario sintetizzare brevemente quanto già in apertura ripercorso in ordine **all’attuazione della Riforma 1.1** della M4C1 del PNRR.

Inizialmente, era previsto che ad essa si dovesse procedere **con regolamento** di delegificazione, salvo che su due questioni specifiche, la cui disciplina era lasciata a decreti ministeriali. Alla scadenza del termine previsto, il Governo, preso atto dell'impossibilità di adottare il regolamento in questione, ha invertito tali procedure di attuazione, definendo **con decreto ministeriale, in via transitoria** e per il solo anno accademico 2025/2026, **tutto quanto doveva essere attuato**, ad esclusione proprio delle due materie che sulla base delle norme allora vigenti avrebbe dovuto attuare con decreto ministeriale, motivando tale ultima decisione con esigenze di **coerenza nel sistema delle fonti**, e preannunciando che per la loro disciplina avrebbe proceduto il **regolamento** di delegificazione in via di adozione.

Ora, con la norma in commento, nella **perdurante mancata emanazione** del citato regolamento, se **ne rinvia sine die l'adozione**, conferendo al contempo una portata potenzialmente permanente ("a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027") al decreto ministeriale già adottato in sua vece. Contestualmente, al fine di rispettare il *target* PNRR, si fissa la **disciplina delle questioni ancora irrisolte con norma di legge** e, in particolare, con gli Allegati che l'articolo in commento aggiunge al decreto-legge n. 144 del 2022.

Proprio su quest'ultimo aspetto pare il caso di soffermarsi, e in particolare sugli Allegati 2-bis e 2-ter. Come emerge chiaramente dall'analisi del loro contenuto che si è sopra effettuata, e in coerenza peraltro con una lettura attenta del dato testuale del nuovo articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022 introdotto dall'articolo in commento, essi **non individuano direttamente "indirizzi, articolazioni e corrispondenti quadri orari"** dei nuovi percorsi di istruzione tecnica, ma solamente il **PECUP** (che comprende i risultati di apprendimento) e il **curricolo**, "sulla base" dei quali devono ancora essere identificati gli indirizzi e le articolazioni, nonché il **monte orario**, "nei limiti" del quale dovranno essere definiti i quadri orari (*i virgolettati richiamano locuzioni presenti nel testo dell'articolo 26-bis*).

Diversamente da quanto sostenuto dalla relazione illustrativa, quindi, la normativa in commento si configura, su tali aspetti, come **non ancora immediatamente auto-applicativa**, a meno che non sia intenzione del Governo devolvere la definizione degli indirizzi e dei quadri orari alle stesse istituzioni scolastiche, conferendo loro, però, in tal modo, un grado di autonomia vastissimo a confronto di quello che esse esercitano nell'ambito della disciplina fin qui vigente (quella di cui agli allegati B e C del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010).

Se così non è, affinché la riforma degli istituti tecnici diventi compiutamente realtà con l'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, **dovranno intervenire disposizioni ulteriori**, ed esse dovranno entrare in vigore prima dell'avvio delle procedure di iscrizione a tale anno scolastico, ossia orientativamente **entro la fine del 2025**.

Il dato testuale dell'articolo 26-bis **non consente di capire con certezza quale norma dovrà recare tali, necessarie, disposizioni**. È legittimo ipotizzare che sia ancora intenzione del Governo adottarle con il **regolamento di riordino** di cui al comma 2 dell'articolo in commento, ma si ricorda che esso è ora rinviato *sine die*, e che nel frattempo è conferita una portata permanente ai contenuti del decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024, per quanto riguarda tutte le questioni che esso già disciplina. Soprattutto, **non è chiaro chi e come dovrà normare** le questioni che restano non perfettamente definite **nel caso in cui il regolamento di riordino non dovesse essere adottato in tempo**.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti – Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'**articolo 2** prevede quattro novelle in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente. In particolare, **al comma 1**, si consente l'integrazione della graduatoria di merito dei concorsi PNRR con i candidati **idonei, fino a coprire il 30% dei posti banditi**. Le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale ed in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR, relativamente agli idonei ivi presenti. **Al comma 2**, si prevede la costituzione di un **elenco regionale**, a partire dall'anno scolastico 2026/27 e con aggiornamento annuale, in cui potranno inserirsi, per la futura assunzione in ordine di concorso, tutti coloro che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020, e si dispone che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria **accettano** ovvero rifiutano la sede scolastica loro assegnata **entro cinque giorni dalla data di assegnazione**, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. **Il comma 3** dispone che, per identificare le graduatorie di concorso da cui attingere nell'ambito della quota di posti da assegnare per scorrimento delle graduatorie pregresse, le frazioni di posto sono arrotondate, non più per difetto, bensì per eccesso se maggiori o uguali a 0,5. **Il comma 4** statuisce che le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025.

L'articolo in commento, recante disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in materia di sistema di reclutamento dei docenti, si compone di **quattro commi recanti altrettante novelle**.

Prima di procedere all'esame del contenuto della disposizione in oggetto, si ricorda che **la riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti**, Missione 4, Componente 1, del PNRR mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della loro carriera.

La revisione del quadro giuridico intende attrarre, reclutare e motivare insegnanti di qualità, in particolare attraverso:

- I. un sistema di reclutamento più semplice e in grado di valutare in maniera più completa la qualità dei docenti;
- II. l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado;
- III. la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti (nell'interesse della continuità dell'insegnamento);

IV. una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo.

La riforma ha introdotto un nuovo modello unitario di formazione iniziale e di abilitazione all' insegnamento, prevedendo percorsi abilitanti universitari specifici per le diverse classi di concorso atti a consentire il conseguimento di crediti universitari utili ai fini del conseguimento dell'abilitazione, quale prerequisito per l'ammissione ai concorsi. Questo nuovo modello unitario garantisce lo sviluppo, nei futuri docenti, sia di competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, sia di quelle proprie della professione docente.

Il **target M4C1-14** prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema. In sede di revisione del PNRR, il raggiungimento di tale *target* è stato ridistribuito su base annuale, definendo tre distinti *target*: il primo relativo al reclutamento di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024; il secondo con reclutamento di ulteriori 20.000 docenti entro il terzo trimestre 2025; il terzo relativo ad almeno 30.000 docenti che abbiano superato il concorso con il possesso di 60 crediti CFU previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 entro il secondo trimestre 2026.

La **sesta relazione del Governo** sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza riporta che, al fine di raggiungere il *target* di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito ha indetto due concorsi, di cui si darà conto *infra*, finalizzati all'assunzione rispettivamente di 29.314 e 15.340 docenti. Secondo quanto riportato dalla relazione, ai concorsi hanno presentato domanda un numero complessivo di 372.804 candidati, che ha reso necessaria l'istituzione di 954 commissioni e sottocommissioni per la valutazione delle prove scritte e per le successive prove orali. Le procedure concorsuali sono state espletate nei tempi utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. Sono stati individuati nelle graduatorie 20.000 docenti, che sono stati rendicontati entro il termine del 31 dicembre 2024.

Le **norme legislative attuative** della menzionata riforma 2.1 della M4C1 sono gli articoli 58-59 del [decreto-legge n. 73 del 2021](#), gli articoli 44-46 del [decreto-legge n. 36 del 2022](#) e l'articolo 38 del [decreto-legge n. 115 del 2022](#).

Parte delle nuove modalità di reclutamento sono state definite nel decreto-legge n. 73 del 2021, relativamente alla **limitazione della mobilità degli insegnanti**, nell'interesse della continuità dell'insegnamento, e al miglioramento del sistema di reclutamento dei docenti attraverso la semplificazione di procedure a cadenza annuale. L'altra parte della riforma è contenuta agli articoli 44-46 del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede **percorsi certi per l'accesso alla professione docente**, con maggiore apertura ai giovani, perfezionando ulteriormente le procedure di reclutamento, nonché la definizione delle modalità per la **formazione iniziale, continua e incentivata**.

Con il decreto-legge n. 115 del 2022, a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea e al fine di stabilire una più stretta correlazione fra la **progressione di carriera dei docenti**, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo professionale continuo, è stato introdotto un incentivo stabile annuale collegato alla valutazione del merito in favore dei docenti qualificati.

Per quanto attiene, nello specifico, alle **procedure di reclutamento dei docenti**, l'articolo 59, commi 10-13, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come modificato dall'articolo 20 del [decreto legge n. 75 del 2023](#)) prevede che le **procedure concorsuali ordinarie** destinate al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

per i posti comuni e di sostegno siano **bandite con cadenza annuale** su tutti i posti vacanti e disponibili. A tal fine, la disposizione in parola ha previsto modalità semplificate di svolgimento delle procedure, che si articolano nelle seguenti fasi:

- a) per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una **prova scritta con più quesiti a risposta multipla** da sostenersi mediante l'ausilio di mezzi informatizzati e volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese;
- b) **prova orale** volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;
- c) **valutazione dei titoli;**
- d) **formazione della graduatoria** sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Sono previste, inoltre, misure volte a favorire l'immissione in ruolo anche di **docenti precari**.

In particolare, il comma 10-*bis* del citato articolo 59 dispone che i bandi delle procedure descritte devono prevedere **una riserva di posti, pari al 30 per cento** per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un **servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici**, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999.

Il decreto-legge n. 36 del 2022, poi, intervenendo sull'articolo 5, comma 4, del [decreto legislativo n. 59 del 2017](#) ha previsto analoga disposizione in via ordinamentale. In particolare, statuendo appunto che possano partecipare alle procedure concorsuali ordinarie coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della [legge n. 124 del 1999](#) (sul riconoscimento del servizio preruolo).

L'[articolo 18-bis](#) del decreto legislativo n. 59 del 2017, introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2022, ha stabilito, in via transitoria, che fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque **ammessi a partecipare al concorso** per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico **coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA** del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (di cui all'articolo 2-bis del medesimo decreto) e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. La medesima norma stabilisce che fino alla data di cui al periodo precedente, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro

il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i **24 CFU/CFA** previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Le **prime procedure avviate con il nuovo sistema** introdotto dalla riforma sono state disciplinate in dettaglio dal [decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023](#), concernente il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, e dal [decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023](#), attinente al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. Entrambi i decreti come risultanti dalle modifiche effettuate dal [decreto ministeriale n. 214 del 2024](#).

Con i decreti dipartimentali [n. 2575](#) e [n. 2756](#) del 6 dicembre 2023 sono stati quindi banditi i primi concorsi (**c.d. PNRR 1**) disciplinati da tale rinnovato quadro normativo.

Con i decreti dipartimentali [n. 3059](#) e [n. 3060](#) del 10 dicembre 2024 sono state bandite ulteriori procedure (**c.d. PNRR 2**) disciplinate da tale rinnovato quadro normativo, che sono in corso di svolgimento.

Per un approfondimento sulla citata **riforma 2.1** del PNRR, si rinvia alla sezione del *Portale della documentazione* relativa a [istruzione e PNRR](#) (e, in particolare, all'apposito [allegato riforme](#)).

La **relazione illustrativa** afferma che la prima applicazione della riforma PNRR consente di trarre alcune **valutazioni preliminari** in merito all'operatività del nuovo sistema sul reclutamento.

In particolare - prosegue la relazione - la **cadenza annuale** dei concorsi impone che il relativo bando sia emanato nei primi mesi dell'anno scolastico, per consentire l'espletamento delle procedure e la loro conclusione in tempo utile per poter procedere alle assunzioni nei mesi estivi precedenti all'anno scolastico di riferimento. Le **tempistiche** dell'emanazione dei bandi **non consentono**, infatti, di tenere in considerazione ai fini delle disponibilità dei posti da mettere a bando né l'esito dei **pensionamenti** per l'anno scolastico di riferimento né lo sviluppo delle operazioni di **mobilità**.

La relazione precisa poi che, con specifico riferimento all'anno scolastico 2024/2025, espletate le operazioni di mobilità, **i posti rimasti vacanti all'esito delle procedure assunzionali più risalenti sono stati assegnati ai vincitori del primo concorso PNRR** (DDG 2575 e 2576 del 2023) che prevede che il numero dei vincitori sia determinato in misura pari ai posti messi a bando, con possibilità di **reintegrazione della graduatoria solo a fronte di rinuncia** da parte dei vincitori. Pertanto, qualora il numero dei posti vacanti dopo la mobilità risulti maggiore del numero dei posti a bando, la differenza non può ad oggi essere assegnata al personale di ruolo, determinando la disponibilità dei suddetti posti per una **supplenza**.

Ancora, la relazione riporta che nonostante la cadenza annuale dei concorsi e le rinnovate modalità di reclutamento introdotte dal PNRR, **molte cattedre rimangono comunque vacanti** a causa dell'oggettiva mancanza di un numero adeguato di vincitori, ovvero addirittura di aspiranti, in ragione delle peculiarità dei territori o della classe di concorso. Alla luce di quanto esposto, la relazione afferma quindi che la disposizione in commento persegue la finalità, ferma restando la riforma del reclutamento, di **introdurre misure volte a minimizzare il ricorso ai contratti a tempo determinato, favorendo l'immissione in ruolo di soggetti provenienti dal nuovo percorso di specializzazione**

e dal superamento del concorso, in luogo dell'utilizzo, peraltro a tempo determinato, di altri soggetti in possesso di una mera anzianità di servizio da precario.

Passando all'analisi della disposizione in commento, il **comma 1** dispone che all'articolo 59, comma 10, lettera *d*), del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) è aggiunta, in fine, la previsione secondo cui, prioritariamente rispetto all'utilizzo delle graduatorie dei concorsi subito precedenti al PNRR (la disposizione indica tali procedure mediante il riferimento all'articolo 47, comma 11, primo periodo del [decreto-legge n. 36 del 2022](#), sulla quale si veda subito *infra*, in commento), in relazione ai candidati idonei ivi presenti, ai fini del raggiungimento del *target* M4C1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima disposizione, **a decorrere dai concorsi banditi nell'anno 2023** (ossia i concorsi svolti con le modalità previste in attuazione del PNRR), la **graduatoria dei concorsi è altresì integrata**, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, **con i candidati risultati idonei** per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, **in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso**.

La disposizione prosegue chiarendo che **dalla graduatoria si attinge**, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, **in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo** effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio centralizzato sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (posto a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#)). Le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale.

Si ricorda che la **lettera d) del comma 10**, dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, cui viene aggiunta la previsione esposta, ricomprende tra le **modalità semplificate con cui si svolgono le prove dei concorsi ordinari** per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno la formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, sempre nel limite dei posti messi a concorso, **l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute**, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Come detto in precedenza, tale disposizione regola le modalità di svolgimento dei concorsi banditi a seguito dell'attuazione della riforma PNRR.

Per **identificare le graduatorie dei concorsi precedenti al PNRR**, i cui candidati idonei saranno ora sopravanzati, nell'assunzione, dai candidati idonei dei concorsi PNRR, il **comma 1 in esame fa riferimento**, come si è accennato, all'**articolo 47, comma 11**, primo periodo del [decreto-legge n. 36 del 2022](#), il quale stabilisce, al suo primo periodo,

che le graduatorie di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, al comma 10, lettera *d*) e quelle di cui al comma 15, lettera *c*) (ossia, le graduatorie originate dalle procedure concorsuali ordinarie già bandite nel 2020) sono **integrate** con i **candidati risultati idonei** per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto e sono prorogate sino al loro esaurimento. Il secondo e il terzo periodo del menzionato articolo 47, comma 11, fatte espressamente salve dalla disposizione ora in commento, prevedono poi rispettivamente che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, **le graduatorie** di cui al primo periodo **sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR**, e che la disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione (ossia dal 23 giugno 2023 – quindi, come evidente, ai concorsi PNRR).

L'**effetto della disposizione dell'articolo 47, comma 11**, è pertanto quello di disporre che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie del concorso ordinario 2020 siano utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Volendo esprimere in **sintesi** quanto fin qui esposto, la disposizione in commento ha, quindi, l'effetto di consentire l'integrazione, **fino a coprire il 30% dei posti banditi**, della graduatoria di merito dei concorsi PNRR (cioè, come detto, quelli banditi con i decreti dipartimentali n. 2575 e n. 2756 del 6 dicembre 2023 – PNRR 1 e con i decreti dipartimentali n. 3059 e n. 3060 – PNRR 2) con i candidati **idonei**, ossia coloro che hanno superato le prove con il punteggio almeno minimo ma che per punteggio non si sono collocati in graduatoria tra i vincitori.

In tal modo, si dovrà ricorrere in misura minore alle supplenze e anche le assunzioni su posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo dei vincitori saranno conteggiate ai fini del raggiungimento del *target* PNRR.

La disposizione, inoltre, chiarisce **l'ordine di utilizzo delle graduatorie integrate** stabilendo che queste sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale e quindi partendo dalla graduatoria del primo concorso PNRR.

Infine, poiché la norma non modifica il primo periodo della lettera *d*), comma 10, dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, con cui viene fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute con i candidati idonei, ne risulta che **la quota del 30% è aggiuntiva rispetto all'integrazione della graduatoria con le eventuali rinunce** ed è fatta a valle delle stesse.

Da contatti informali intercorsi con gli uffici governativi si è appreso che il **limite del 30 per cento** è da applicarsi separatamente per le singole graduatorie per **classe di concorso e per regione**.

La **relazione illustrativa** afferma che l'ipotesi normativa in esame si prefigge l'obiettivo di introdurre misure volte a **minimizzare il ricorso ai contratti a tempo determinato**, favorendo l'immissione in ruolo di soggetti che siano passati attraverso il nuovo percorso di specializzazione e dal superamento del concorso, in luogo dell'utilizzo, peraltro a tempo determinato, di altri soggetti in possesso di una mera anzianità di servizio da precario.

Con specifico riferimento all'anno scolastico 2024/2025 – chiarisce la relazione – espletate le operazioni di mobilità, i posti rimasti vacanti all'esito dell'utilizzo delle graduatorie scaturite dalle procedure assunzionali più risalenti sono stati assegnati ai vincitori del primo concorso PNRR, integrata solo a fronte di rinuncia da parte dei vincitori. È emerso in tale occasione che molte cattedre rimangono comunque vacanti a causa dell'oggettiva mancanza di un numero adeguato di vincitori, ovvero addirittura di aspiranti, in ragione delle peculiarità dei territori o della classe di concorso.

Tale differenziale (senza la disposizione in commento) non può essere coperto con personale di ruolo, determinando la disponibilità dei suddetti posti per una supplenza, mediante contratto a tempo determinato, utilizzando le graduatorie ad esaurimento (GAE) e le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Si ricorda, peraltro, che solo la prima fascia delle GPS è costituita da soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.

Si rammenta, in proposito, che [ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999](#), recante la disciplina di fonte primaria delle **supplenze**, alla **copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento** che risultino **effettivamente vacanti e disponibili** a seguito della operazioni di immissione in ruolo si provvede mediante il **conferimento di supplenze annuali**, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (fino al 31 agosto).

Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, *6-bis* e *6-ter*, della legge n. 124 del 1999, in ciascuna provincia sono costituite **graduatorie provinciali per le supplenze** (GPS) finalizzate, in subordine allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), all'attribuzione delle supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (nonché le supplenze temporanee che, tuttavia, non rilevano ai fini della disposizione in commento in quanto riguardano posti di insegnamento non vacanti e che si rendano solo di fatto disponibili).

Le GPS hanno validità biennale e sono costituite da una **prima fascia** di personale abilitato e una **seconda fascia** di personale non abilitato.

L'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno sono stati, da ultimo, disciplinati con l'[ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024](#).

Il **comma 2** inserisce nell'[articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), dedicato all'accesso ai ruoli del personale della scuola, i **commi 3-ter e 3-quater**.

Il **comma 3-ter** prevede che, fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'[articolo 13](#), comma 2 (vincitori del concorso non abilitati che abbiano svolto un servizio di almeno tre anni scolastici), e dell'[articolo 18-bis](#), commi 4 e 5, (vincitori del concorso con almeno 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale e insegnanti di sostegno supplenti) del decreto legislativo n. 59 del 2017, i **candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo** previsto per il superamento della prova orale in un **concorso bandito a decorrere dal 2020** per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, **sono inseriti**, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di

pubblicazione della relativa graduatoria, in un **apposito elenco regionale**, aggiornabile annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 (ossia **dopo la scadenza del target M4C1-14 del PNRR** che, si ricorda, dovrà essere raggiunto entro il secondo trimestre del 2026), in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021 (ossia svolti annualmente con la nuova procedura semplificata prevista, in via ordinaria, per effetto dell'attuazione della riforma PNRR).

Il medesimo comma dispone che, con **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono **definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco** di cui al periodo precedente, fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi.

La disposizione in commento prevede, quindi, la costituzione di un **elenco generale** istituito in ciascuna regione, a partire dal 2026/27 e con aggiornamento annuale, che, come chiarito dalla **relazione illustrativa**, è utilizzabile esclusivamente per le assunzioni ulteriormente residuali dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari e degli idonei inseriti nelle graduatorie ai sensi del comma 1 della disposizione in esame, anche in regioni diverse rispetto a quelle di svolgimento del concorso da parte dei singoli iscritti. La relazione illustrativa chiarisce, inoltre, che tale disposizione trova la sua *ratio* nel cercare una soluzione alla **mancanza di efficacia delle procedure concorsuali nelle regioni del nord**, dando la possibilità agli aspiranti docenti che hanno superato le prove concorsuali di poter accedere ai ruoli su posti lasciati vacanti; ciò tenuto conto che il sistema italiano registra da sempre un **divario rilevante di aspiranti docenti in talune zone del territorio** e in particolari **classi di concorso**.

Il **comma 3-quater** stabilisce che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dei menzionati [articoli 13](#), comma 2, e [18-bis](#), commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (ossia gli stessi soggetti di cui al comma precedente), **accettano l'assegnazione** della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa **entro cinque giorni** dalla data di assegnazione della sede scolastica, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto **comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento**. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

La norma prosegue disponendo che l'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere

incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.

La **relazione illustrativa** evidenzia che tale meccanismo consente di **individuare anticipatamente**, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, **le eventuali rinunce**, in modo tale da determinare, in un momento dell'anno antecedente, quali siano i posti vacanti e disponibili, al fine di poterli rendere disponibili per le immissioni in ruolo già a valere sull'anno scolastico di riferimento.

Il **comma 3** dell'articolo in commento interviene sull'[articolo 17](#), comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 59 del 2017, ai sensi del quale, per una **percentuale decrescente** nel corso del tempo, la quota di **posti di docente vacanti e disponibili** nelle scuole secondarie da coprire mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito (nel suo complesso pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili) è coperta attingendo alle graduatorie del **concorso straordinario** bandito nel **2018** e riservato ai docenti abilitati. A titolo esemplificativo, per l'anno scolastico 2024/2025 la quota di posti da coprire attingendo alle graduatorie del citato concorso è pari al 40 per cento del complessivo 50 per cento, e cioè al 20 per cento dei posti disponibili (il restante 30 per cento è destinato alle graduatorie del concorso successivo, quello bandito nel 2020).

La disposizione in commento interviene sul secondo periodo di tale lettera *b*), disponendo che le **frazioni di posto** (*si intende, le frazioni di posto eventualmente derivanti dal calcolo della percentuale prevista per quell'anno*), se maggiori o uguali a 0,5, **sono arrotondate**, non più per difetto, come previsto dal testo previgente, bensì **per eccesso**.

Per maggiore completezza, si riporta di seguito, nel dettaglio la disciplina del citato comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Esso dispone che il **50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili** nelle scuole secondarie è coperto annualmente, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'[articolo 39 della legge n. 449 del 1997](#), e successive modificazioni, mediante lo **scorrimento delle graduatorie di merito** delle procedure concorsuali indicate dalla medesima disposizione, ossia:

- il concorso bandito entro il 1° dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015 (lettera *a*)), limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando e sino al termine di validità delle graduatorie medesime;
- il concorso bandito entro il febbraio 2018, riservato ai docenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017 (lettera *b*));

- i concorsi banditi ai sensi delle procedure ordinarie (lettera *d*)).

La norma, in particolare, prevede che al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera *a*), la quota di posti di docente delle scuole secondarie da coprire annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di cui sopra (pari, come si è detto, al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili) sia coperta attingendo alla **graduatoria del citato concorso del 2018** secondo una **percentuale decrescente**, ed in particolare secondo questa cronotassi:

- I. 100 per cento (del 50 per cento complessivo, ossia il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti) dei posti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;
- II. 80 per cento (ossia il 40 per cento dei posti disponibili e vacanti) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- III. 60 per cento (ossia il 30 per cento dei posti disponibili e vacanti) per gli anni 2022/2023 e 2023/2024;
- IV. 40 per cento (ossia il 20 per cento dei posti disponibili e vacanti) per gli anni 2024/2025 e 2025/2026;
- V. 30 per cento (ossia il 15 per cento dei posti disponibili e vacanti) per gli anni 2026/2027 e 2027/2028;
- VI. 20 per cento (ossia il 10 per cento dei posti disponibili e vacanti) per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale.

I restanti posti da coprire tramite scorrimento delle graduatorie sono coperti attingendo alle graduatorie ordinarie ai sensi della lettera *d*), e dunque, nella sostanza, quelle del solo concorso indetto nel 2020 (essendo quelle ancora successive sottoposte al nuovo regime PNRR).

La **relazione illustrativa** afferma che, al fine di risolvere la **paralisi applicativa** della medesima disposizione in virtù del progressivo **decremento delle percentuali destinate alla procedura**, invece di modificare le percentuali previste dal citato articolo 17, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 59 del 2017, anche al fine di evitare qualsiasi impatto sulle disponibilità da destinare alle assunzioni valevoli ai fini del raggiungimento del target PNRR, la disposizione normativa incide esclusivamente sulle modalità del calcolo dell'arrotondamento, che determina la ripartizione tra la procedura del 2018 e quella del 2020 prevedendo che le frazioni di posto sono arrotondate per eccesso se uguali o maggiori a 0,5 invece che per difetto.

Il **comma 4** della disposizione in commento aggiunge all'articolo 4 del [decreto-legge n. 255 del 2001](#), il **comma 2-ter**, con il quale si prevede che, in deroga al termine previsto dal comma 1 della medesima disposizione (il 31 agosto di ciascun anno), al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, **le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025**, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) (si tratta dei concorsi PNRR 2).

I vincitori dei predetti concorsi, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, **scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati** a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili (ai fini delle assunzioni dei summenzionati vincitori) prima del conferimento delle supplenze annuali (di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della [legge n. 124 del 1999](#)), in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo.

I docenti di cui al precedente periodo **assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione** della sede medesima. I medesimi docenti, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto.

La disposizione prosegue affermando che, nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al comma in esame, **i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono (provvisoriamente) coperti mediante contratti a tempo determinato**, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'[articolo 13](#), comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (per cui sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo) o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e [18-bis](#), comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017 (per cui sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai fini dell'abilitazione, conseguita la quale sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio).

La **relazione illustrativa** rappresenta che la disposizione in commento mira a consentire il raggiungimento del *target* PNRR in materia di reclutamento dei docenti replicando, anche per il 2025-2026, quanto disposto ai sensi del comma *2-bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 255 del 2001 per l'anno 2024-2025.

In particolare, poiché le procedure di cui al secondo concorso PNRR – afferma la relazione – non si concluderanno interamente entro il 31 agosto 2025, data ultima entro la quale, ai sensi della legislazione vigente (ex articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 255 del 2001), devono essere completate le assunzioni a tempo indeterminato, **l'intervento normativo in esame è volto a consentire l'immissione in ruolo a valere sul contingente autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026 anche degli aspiranti inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025** ed entro il 10 dicembre 2025, in modo da consentire la gestione delle operazioni di reclutamento entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 3

(Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito)

L'**articolo 3** prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'emanazione di un nuovo bando, e allo scorrimento delle graduatorie scaturite dei bandi già indetti, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 della M4C1 del PNRR in materia di **asili nido e di scuole dell'infanzia**, dedicando a tal fine una somma complessiva di **819.699.113,93 euro**, precedentemente allocata in favore di altre misure PNRR di competenza del medesimo Ministero.

L'articolo in commento, composto da tre commi, reca disposizioni finalizzate a **rimodulare** una quota delle **risorse** rientranti in talune delle misure del **PNRR** di competenza del **Ministero dell'istruzione e del merito**.

In particolare, il **comma 1**, al fine di assicurare le risorse occorrenti al completamento dell'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominato «**Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**», prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda ad emanare un **nuovo bando** per la selezione delle progettualità necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale della citata misura, nonché a procedere allo **scorrimento delle graduatorie ancora disponibili** all'esito della procedura già avviata nell'ambito dell'attuazione della stessa (ai sensi dell'articolo 11 del [decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123](#)).

A tal fine, il Ministero utilizza una **quota delle risorse** disponibili sugli **altri investimenti del PNRR di propria titolarità**, fino a un importo massimo complessivo di **819.699.113,93 euro**, dei quali:

- **205.999.113,93 euro** a valere sull'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, denominato «**Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici**»;
- **114.700.000 euro** a valere sull'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 1, denominato «**Piano di estensione del tempo pieno**»;
- **499.000.000 euro** a valere sull'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1, denominato «**Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**».

Il **comma 2** dell'articolo in commento autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR (si tratta del [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021](#), e dell'allegata tabella, poi più volte modificati), nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.

Ai sensi del **comma 3**, dall'applicazione dell'articolo in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'Investimento 1.1 della M4C1 del PNRR, denominato “**Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**”, forte di una dotazione complessiva di 3.244,8 milioni di euro, mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e sostenendo i prestatori di assistenza nel conciliare vita familiare e vita professionale. In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) l'investimento è stato rivisto sia in relazione alle tempistiche di attuazione che in relazione all'identificazione dell'obiettivo finale. In tale occasione si è anche proceduto ad una significativa contrazione delle risorse allocate, da 4,6 a 3.2 miliardi di euro. Nella sua ultima versione, la misura si prefigge la creazione di almeno **150.480 nuovi posti** per servizi di educazione e cura per la prima infanzia entro il **30 giugno 2026**.

L'investimento è stato caratterizzato da **significative difficoltà attuative**, sia in relazione alle procedure di aggiudicazione dei progetti, sia a causa delle dinamiche inflattive e dell'aumento dei costi nell'edilizia. La quinta relazione sull'attuazione del PNRR evidenzia che ad esito di una **prima fase attuativa**, terminata alla fine del 2022, risultavano aggiudicati con il primo bando 2.190 progetti, nonostante si fosse registrata una qualche **difficoltà a reperire un numero sufficiente di progetti** per le risorse a disposizione delle **regioni del Mezzogiorno**.

Una **seconda serie di progetti** finalizzati alla creazione di nuovi posti è stata oggetto di apposito **piano di potenziamento** dell'investimento come previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, in attuazione del quale sono stati messi a disposizione 734.955.734,85 euro (di cui 334.955.734,85 euro di economie complessive derivanti da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative ai bandi precedenti), e sono stati definiti nuovi e più stringenti criteri di partecipazione, al fine di canalizzare le risorse nei contesti sociali più in stato di necessità. Ad esito della procedura è stata approvata una graduatoria di 838 interventi, che garantiscono il rispetto della percentuale del 40% a favore dei comuni delle regioni del Mezzogiorno e che consentiranno la realizzazione di circa ulteriori 31.600 posti al fine del raggiungimento del target previsto. La norma ora in commento, oltre ad autorizzare il Ministero ad indire un **nuovo bando** con le nuove risorse messe a disposizione, consente che una parte di esse sia utilizzata per lo **scorrimento delle graduatorie disponibili**. A tal proposito, la relazione illustrativa fa presente che all'esito della citata procedura selettiva, residuano ancora allo stato n. 37 interventi”.

L'Investimento 1.2 della M4C1 del PNRR, denominato “**Piano per l'estensione del tempo pieno e mense**”, forte di una dotazione di 1.074,7 milioni di euro, mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico, al fine di contribuire al contrasto al fenomeno dell'abbandono scolastico. Essa persegue in particolare la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per almeno 1.000 edifici, entro il 30 giugno 2026, al fine di consentire l'estensione del tempo scolastico.

In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) è stato ottenuto un aumento della dotazione finanziaria di **114,7 milioni di euro**, necessario per mantenere gli obiettivi stabiliti, dato il significativo aumento dei prezzi nel settore edilizio (per la precisione, la cifra aggiuntiva allora stanziata era pari a 114.752.186,59 euro).

L'Investimento 3.3 della M4C1 del PNRR, denominato “**Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**”, forte di una dotazione di 4.399 milioni di euro, intende aumentare la sicurezza e ridurre i consumi energetici degli edifici scolastici, con interventi che migliorino le classi energetiche di questi ultimi. La misura, che dovrà essere attuata entro il 30 giugno 2026, prevede la ricostruzione o ristrutturazione di almeno 2.600.000 mq di edifici scolastici entro tale data.

In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023) si è convenuto di ritoccare (da 2.764.000 a 2.600.000 mq) l'ammontare della superficie da riqualificare, e di innalzare (**da 3,9 a 4,4 miliardi di euro**, con un incremento di 499.000.000 euro) le risorse stanziato per l'investimento.

L'Investimento 1.1 della M2C3 del PNRR, denominato “**Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici**”, forte di una dotazione di 1.006 milioni di euro, si concentra sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico, con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili. Essa prevede, entro il 31 marzo 2026, la costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di almeno 166 edifici, con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 per cento rispetto al requisito relativo agli “edifici a energia quasi zero”, e con un incremento massimo della superficie coperta, rispetto allo stato preesistente alle opere, del 5 per cento.

In sede di revisione del PNRR (dicembre 2023), a causa dell'aumento dei costi nel settore costruzioni, il numero di edifici su cui intervenire è stato ridotto da 195 a 166 e il totale di metri quadri è stato ridotto da 410 mila a 400 mila. Le risorse stanziato sono state invece incrementate, rispetto al valore previsto originariamente, di **205.999.113,93 euro**.

Come si vede, e come ricorda la stessa relazione illustrativa, le **risorse stornate** in favore della realizzazione del Piano asili nido sono pari (quasi del tutto identiche) a quelle “**rese disponibili a seguito della revisione del PNRR con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 su altri investimenti di propria titolarità**”.

La **relazione tecnica** riporta che l'articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto le risorse aggiuntive previste per l'indizione del nuovo bando per asili nido sono già riconosciute al Ministero dell'istruzione e del merito a seguito della revisione del PNRR e rientrano nel limite delle risorse assegnate al medesimo Ministero, senza alterare la composizione tra progetti in essere e nuovi progetti.

Appare necessario sottolineare, tuttavia, che le risorse ora stornate erano state allora allocate in favore degli **investimenti 1.2 e 3.3 della M4C1 e 1.1 della M2C3** per la realizzazione degli obiettivi ivi contemplati e sulla base di specifiche motivazioni che il Governo aveva ricondotto a difficoltà riscontrate nella loro attuazione, essenzialmente da ricondurre all'aumento dei costi edilizi. Ciò risulta esplicitato in tutte le relazioni sull'attuazione del PNRR trasmesse dal Governo al Parlamento. A tal proposito, né la norma in esame, né le relazioni di accompagnamento chiariscono **se il Governo, al contrario, consideri ora conseguibili gli obiettivi previsti** nell'ambito delle misure

citare anche **senza l'utilizzo delle risorse aggiuntive allora ottenute e ora stornate**, o se al contrario intenda proporre una nuova **revisione anche di tali obiettivi**.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma delle guide turistiche)

L'**articolo 4** detta disposizioni urgenti per l'attuazione della **riforma delle guide turistiche**.

Al **comma 1** viene autorizzata, al fine di far fronte alle **spese relative all'esame di abilitazione dell'esercizio di guida turistica**, una spesa di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026, e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il **comma 2** definisce gli **oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo, e stabilisce che ad essi si provveda mediante **riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, a tal fine utilizzando parzialmente l'**accantonamento** relativo al **Ministero del turismo**.

L'**articolo 4**, al **comma 1**, apporta alcune modifiche all'articolo 4, comma 4, della [legge n. 190/2023](#) di riforma dell'ordinamento delle guide turistiche (cfr. il [dossier](#) del Servizio Studi e più avanti il *box* di approfondimento).

L'articolo 4, comma 4, nella sua versione originaria, prevedeva, al fine di far fronte alle **spese relative all'esame di abilitazione all'esercizio di guida turistica**, un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro l'anno per il 2024, e di 170.000 euro l'anno a decorrere dal 2025.

A seguito delle modifiche introdotte dal presente articolo del decreto-legge della cui conversione si discute, viene **autorizzata** una **spesa** di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026, e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 190/2023 dispone che il contributo a carico dei soggetti interessati concorra alla **copertura integrale** dei relativi oneri. La norma appena citata rimette la determinazione dell'entità del contributo a un decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale decreto, adottato nel giugno del 2024 ([decreto n. 88/2024](#)), ha fissato nella somma di **euro 10** il **contributo alle spese di espletamento** che i soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti a versare.

Il **comma 2** stabilisce che agli **oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo si provveda mediante una corrispondente **riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2025, a tal fine parzialmente **utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo**.

Tali oneri ammontano complessivamente a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026, a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Come si evince dalla relazione illustrativa allegata, nel corso dell'anno 2024 è stata stipulata una **convenzione** tra il **Ministero del turismo** e **Formez**, per la realizzazione del progetto "Servizi di assistenza nell'organizzazione e gestione dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica e della prova attitudinale per l'esercizio della professione di guida turistica per il biennio 2024-2025".

La convenzione contemplava un **onere** complessivo a carico del Ministero del turismo pari a **300.000 euro** per l'espletamento del primo esame (così come previsto dall'articolo 4, comma 4), considerando una previsione stimata di **3.000 candidature** per il biennio 2024-2025. Tuttavia, in seguito alla pubblicazione del bando sul portale del reclutamento inPA, si è osservato un **numero effettivo di candidature** pari a 29.228, corrispondente a circa dieci volte la previsione stimata. Alla luce di ciò, si è reso necessario richiedere a Formez la **predisposizione di un nuovo prospetto dei costi**.

La nuova stima effettuata da Formez prevede **30.000 candidati** per lo svolgimento della prova scritta, e ipotizza un numero di **15.000 candidati** per la prova orale, contemplando l'istituzione di **10 sottocommissioni**, che si rendono necessarie a causa dell'elevato numero di candidati e la complessità delle prove.

La relazione tecnica evidenzia altresì il prospetto dei costi predisposto da Formez e dalla Direzione generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo, qui di seguito riportato:

Esame guide per 30.000 candidati primo anno sede unica con ipotesi dimezzamento orali 15.000 con 10 sottocommissioni	
MACRO VOCI DI SPESA	Totale
A) Progettazione dell'intervento	7.500,00
B) Servizi per la ricezione delle domande	35.000,00
C) Servizi prova scritta	1.100.000,00
C1 Affidamento servizio Global Service - prove scritte	660.000,00
C2 Servizi prove selettive	80.000,00
C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	360.000,00

D) Servizi prova orale	500.000,00
D1 Affidamento servizio Global Service	200.000,00
D2 Servizi prove orali	200.000,00
D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	100.000,00
E) Attività e servizi trasversali	88.000,00
TOTALE COSTI SELEZIONE	1.730.500,00
TOTALE GENERALE	1.730.500,00
costo pro-capite	57,68

L'articolo 4 qui in commento è finalizzato ad assicurare l'**attuazione della riforma delle guide turistiche**, prevista dalla misura M1C3, Riforma 4.1 "Ordinamento delle professioni delle guide turistiche" del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**. La riforma, attuata con la legge n. 190/2023, si prefigge l'**obiettivo** di definire uno **standard nazionale** per le guide turistiche, definendo con legge i **principi fondamentali** inerenti la professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di **ripartizione delle competenze** tra Stato e regioni sanciti dalla Costituzione e dei **vincoli** derivanti dal diritto dell'Unione europea e dagli **obblighi** assunti a livello internazionale.

• *La legge n. 190/2023 di riforma dell'ordinamento delle guide turistiche*

La [legge n. 190 del 13 dicembre 2023](#), precisa l'articolo 1, è volta a **disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i principi fondamentali**. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali principi. Le disposizioni contenute nella legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Attività propria della guida turistica, ai sensi dell'articolo 2, è l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Il fine di tali visite guidate è evidenziare le caratteristiche e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza di tale patrimonio e garantire la qualità delle prestazioni rese.

Elenco nazionale e modalità di accesso alla professione di guida turistica

È istituito, presso il Ministero del turismo, l'**elenco nazionale delle guide turistiche**. Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio

nazionale ed è rilasciato dal Ministero un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione (art. 5).

L'esercizio della professione di guida turistica e l'iscrizione all'elenco nazionale sono subordinati al superamento di un esame di abilitazione, disciplinato all'articolo 4.

Per sostenere l'esame è necessario aver conseguito il **diploma di istruzione secondaria di secondo grado** o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità.

L'esame di stato è **indetto, con cadenza almeno annuale**, dal Ministero del turismo, e consiste in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica, riguardanti materie quali **storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, disciplina dei beni culturali e del paesaggio** (quest'ultima introdotta dal decreto ministeriale n. 88/2024), oltre all'accertamento della **conoscenza di almeno una lingua straniera**. Sono esonerati da tale accertamento coloro che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto nella lingua oggetto di accertamento e che, pertanto, si presumono in possesso di adeguate competenze in materia.

L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di **titoli conseguiti all'estero**. I **cittadini dell'UE**, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia

- **su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o**
- **in maniera stabile, previa eventuale integrazione della formazione mediante superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, a scelta del richiedente, mediante compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di 24 mesi.**

Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in **altri Stati**, la qualifica è riconosciuta previo **superamento di una prova attitudinale** in lingua italiana.

Le prove attitudinali per il riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'**apposita sezione dell'elenco nazionale** delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

Le **guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame** vengono iscritte – ai sensi dell'**articolo 13, comma 1** – a domanda, nell'elenco nazionale, senza la necessità di sostenere un nuovo esame di abilitazione o una prova attitudinale. Le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale.

Corsi di specializzazione e di aggiornamento

Le **guide turistiche** iscritte all'elenco nazionale **possono acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali**, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 1). Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata

minima di 50 ore, consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale (art. 7, comma 2). Le guide già abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita (art. 13, comma 2).

Le guide turistiche **sono poi obbligate a frequentare**, con cadenza almeno triennale, **corsi di aggiornamento** autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 3).

L'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento è rimessa al decreto ministeriale n. 88/2024.

Diritti e doveri delle guide turistiche

Le guide turistiche sono tenute a:

- **esporre** in maniera ben visibile **il tesserino** di riconoscimento (art. 11, comma 1 lett. *a*);
- fornire all'utente **informazioni trasparenti sui costi** della prestazione professionale (art. 11, comma 1, lett. *b*).

A tal proposito, l'articolo 10 dispone che i **compensi** per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Le guide turistiche munite di regolare tesserino personale di riconoscimento hanno il **diritto ad entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico**, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell'esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione (art. 9). Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico **non può essere ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica** (art. 3, comma 3).

Altre disposizioni

Altre disposizioni contenute nella legge prevedono:

- **sanzioni amministrative** in caso di esercizio abusivo della professione, mancata esposizione del tesserino di riconoscimento, ostacolo all'ingresso da parte di guide turistiche a luoghi o istituti di cultura o altra violazione delle disposizioni contenute nella legge (art. 12);

- la costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno specifico **codice ATECO** per le attività inerenti alla professione di guida turistica (art. 8).

- **l'abrogazione** della norma ([l'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013](#)) che prevedeva l'**individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione** (art. 13, comma 4);

Articolo 5 *(Misure in materia di parità scolastica)*

L'**articolo 5, comma 1**, stabilisce che non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento. Il **comma 2** abroga una previsione che aveva fatto salve le disposizioni del testo unico in materia di istruzione facenti riferimento agli istituti tecnici e professionali, escludendole da un'abrogazione disposta in precedenza. Per effetto di tale previsione, si determina ora l'abrogazione totale anche di tali disposizioni. Il **comma 3** introduce una specifica disciplina per lo svolgimento degli esami di idoneità che possono essere sostenuti dall'alunno o dallo studente nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Il **comma 4, lettera a)**, abroga la disposizione che aveva chiamato l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a predisporre un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. La **lettera b)** rinvia a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame l'applicazione alle scuole paritarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle disposizioni sulla redazione della pagella elettronica degli alunni, sulla messa a disposizione della stessa alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale nonché sull'adozione dei registri on line e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Tale lettera prevede altresì che le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo in esame riproduce in larga parte il testo dell'[articolo 16](#) dell'AS 1184 (si veda il testo a fronte più avanti), in relazione al quale si rinvia all'apposita [scheda di lettura](#) del relativo *dossier*.

Nel dettaglio, il **comma 1** inserisce il comma 6-*bis* all'articolo 1 della L. n. 62/2000. Tale disposizione stabilisce che non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una [scuola paritaria](#). L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione

dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento.

La relazione illustrativa precisa al riguardo che la disposizione, già inserita nel disegno di legge recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (A.S. 1184), attualmente in corso di esame parlamentare, ha acquisito carattere di necessità e urgenza a seguito del progressivo aggravamento dei dati concernenti le revoche della parità elaborati dal competente Dipartimento del Ministero dell’istruzione e del merito, che si riportano di seguito.

DATI REVOCHE PARITÀ SCOLASTICA

a.s. 2023/24			
USR	revoche	di cui annullate da Autorità Giudiziaria	totale al netto degli annullamenti
Abruzzo	2	2	0
Basilicata	1	0	1
Calabria	12	0	12
Campania	20	0	20
Emilia Romagna	0	0	0
Friuli VG	0	0	0
Lazio	17	0	17
Liguria	11	0	11
Lombardia	4	0	4
Marche	20	18	2
Molise	0	0	0
Piemonte	15	1	14
Puglia	10	0	10
Sardegna	9	0	9
Sicilia	74	0	74
Toscana	4	0	4
Umbria	3	0	3
Veneto	16	0	16
TOTALI	218	21	197

a.s. 2024/25			
USR	revoche	di cui annullate da Autorità Giudiziaria	totale al netto degli annullamenti
Abruzzo	0	0	0
Basilicata	2	0	2
Calabria	101	0	101
Campania	38	26	12
Emilia Romagna	0	0	0
Friuli VG	2	0	2
Lazio	25	0	25
Liguria	5	0	5
Lombardia	3	0	3
Marche	12	11	1
Molise	0	0	0
Piemonte	10	0	10
Puglia	20	2	18
Sardegna	5	0	5
Sicilia	1	0	1
Toscana	0	0	0
Umbria	6	0	6
Veneto	19	0	19
TOTALI	249	39	210

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni di cui al comma 1 sono volte a meglio definire i requisiti richiesti per il corretto riconoscimento dello status di parità a singole classi che le scuole non statali richiedano di attivare.

NUMERO DELLE SCUOLE PARITARIE, RIFERITO ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: 11.669 (Dati in possesso della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell’istruzione e del merito)

- n. 8.146 scuole dell’infanzia
- n. 1.331 scuole primarie

- n. 607 scuole secondarie di primo grado
- n. 1.585 scuole secondarie di secondo grado

FONDI

I fondi complessivamente destinati nell'anno 2024 alle scuole paritarie sono € 703.730.089 di cui:

- € 500.330.089,00 sul cap. 1477 piano gestionale 1, *“Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle D’Aosta”*, a favore delle scuole paritarie di ogni ordine e grado;
- € 113.400.000,00 sul cap. 1477 piano gestionale 2, *“Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità”*, destinati agli allievi diversamente abili;
- € 90.000.000,00 sul capitolo di spesa 1477, piano gestionale 9, *“Contributo a favore delle scuole dell’infanzia paritarie”*, a favore esclusivamente delle scuole dell’infanzia paritarie.

Si ricorda che la L. 62/2000 detta norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Secondo il comma 2, si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

In particolare, uno dei requisiti il cui possesso è necessario per il riconoscimento della parità consiste nell'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe (articolo 1, comma 4, lettera f)).

Il **comma 2**, mantenendo fermo quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 226/2005, abroga l'articolo 13, comma 8-ter, del D.L. n. 7/2007 (L. n. 40/2007).

Il comma 8-ter di cui qui si dispone l'abrogazione aveva a sua volta fatto salve, escludendole dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 226/2005, le disposizioni del testo unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297/1994), che facevano riferimento agli istituti tecnici e professionali.

L'articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 226/2005 ha individuato un gruppo di disposizioni del predetto testo unico in materia di istruzione, le quali dovevano continuare ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione

secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, rinviandone la definitiva abrogazione a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.

Le disposizioni in questione sono: l'articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; l'articolo 191, escluso il comma 7; l'articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; gli articoli 193, 194, 195, 196, 198, 199 e 206.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, tra le norme di cui, per effetto della presente disposizione legislativa, si ripristina l'abrogazione totale, si rinvengono, in particolare, quelle recate ai commi 5 e 6 dell'articolo 192 del decreto legislativo 297 del 1994, che riguardano, rispettivamente: la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di tipo diverso; la disciplina degli esami di idoneità. Stante l'esigenza di prevedere una nuova disciplina degli esami di idoneità valevole per qualsiasi istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione (vedi il comma 3 del presente articolo), la disposizione normativa di cui al presente comma 2 ripristina l'efficacia abrogativa "totale" dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, con la conseguente abrogazione anche delle norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 192.

Il **comma 3** aggiunge tre ulteriori periodi al comma 4 dell'articolo 192 del testo unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297/1994), mediante i quali si stabilisce che l'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Si demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al comma in esame non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 4** reca alcune novelle all'articolo 7 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012). La **lettera a)** abroga il comma 27.

Tale disposizione ha chiamato l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a predisporre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

La relazione illustrativa fa presente che tale finalità, tuttavia, non ha trovato attuazione in tutte le scuole, alcune delle quali continuano ad avvalersi ancora di strumenti cartacei, stante la mancata adozione, ad oggi, del suddetto Piano. Per tali motivazioni si rende necessario abrogare la disposizione in parola, rimuovendo in tal modo un presupposto, vale a dire la mancata adozione del Piano, che consente

di fatto ad alcuni istituti scolastici di non adottare ancora la pagella elettronica, il registro on line e il protocollo informatico. Si precisa, infine, che da un punto di vista sistematico lo strumento del Piano risulta comunque superato dall'evoluzione della disciplina in materia di semplificazione e dematerializzazione delle procedure amministrative, contenute in plurime disposizioni di legge, aventi natura ormai ben più cogente di quella che potrebbe essere declinata dal Piano medesimo.

La **lettera b)** introduce i commi 31-*bis* e 31-*ter*.

Il comma 31-*bis* rinvia a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge in esame l'applicazione alle scuole paritarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle disposizioni sulla redazione della pagella elettronica degli alunni, sulla messa a disposizione della stessa alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale nonché sull'adozione dei registri on line e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni dell'articolo 7 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012).

Il comma 29 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. Il comma 30 stabilisce che la pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. Il comma 31 dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Il comma 31-*ter* prevede che le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge in esame.

<p style="text-align: center;">AS 1184</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese</p>	<p style="text-align: center;">AS 1445</p> <p style="text-align: center;">Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>(Misure in materia di parità scolastica)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>(Misure in materia di parità scolastica)</p>
<p>1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 è inserito il seguente:</p> <p>«6-bis. Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento».</p>	<p>1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 è inserito il seguente:</p> <p>«6-bis. Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento.».</p>
<p>2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato.</p>	<p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato.</p>
<p>3. All'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:</p> <p>«L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce</p>	<p>3. All'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:</p> <p>«L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce</p>

<p>a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'ufficio scolastico regionale.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento ».</p>	<p>a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».</p>
<p>4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
<p>a) il comma 27 è abrogato;</p>	<p>a) il comma 27 è abrogato;</p>
<p>b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:</p>	<p>b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:</p>
<p>«31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<p>«31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
<p>31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».</p>	<p>31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall'anno</p>

	scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
--	---

Articolo 6 *(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)*

L'**articolo 6**, composto da un solo comma, incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.

Nel dettaglio, la disposizione in esame inserisce il comma *5-ter* all'articolo 23 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012). Il comma così inserito incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dello stesso articolo 23 di 1 milione di euro per il 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, la dotazione in questione, per effetto di detto incremento, risulta pari, complessivamente, a 137 milioni di euro per il 2025, e a 139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, autorizza la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

In proposito, l'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998, occupandosi della fornitura gratuita dei libri di testo, dispone che nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (recante la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

Le categorie degli aventi diritto al beneficio sono state individuate, in particolare, con il [DPCM n. 320 del 5 agosto 1999](#), successivamente modificato e integrato dal [DPCM n. 226 del 4 luglio 2000](#) e dal [DPCM n. 211 del 6 aprile 2006](#).

Il comma 2 del medesimo articolo 27 della legge n. 448 del 1998 stabilisce inoltre che le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti.

Da ultimo, si segnala il [Decreto Direttoriale n. 309 del 16 febbraio 2024](#) di "Erogazione fondi alle Regioni per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per l'anno scolastico 2024-2025".

Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 628, della legge n. 296 del 2006 ha disposto che la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.

Successivamente, l'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 160/2024 (L. n. 199/2024), inserendo il comma 5-*bis* all'articolo 23 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012), ha incrementato di 4 milioni di euro per il 2024 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 in materia di fornitura di libri a titolo parzialmente o totalmente gratuito agli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che siano in possesso dei requisiti richiesti. Infine, l'articolo 14-*ter*, comma 2, del D.L. n. 71/2024 (L. n. 106/2024), mediante una novella all'articolo 23, comma 5, del D.L. n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), ha incrementato la suddetta autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro, a decorrere dal 2025.

Per ulteriori approfondimenti si veda la [Relazione concernente: "Il sostegno alle famiglie per il diritto allo studio"](#) della Corte dei conti, pp. 31-37.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, si provvede:

- a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
- b) quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

- c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della L.27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 7
(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

L'**articolo 7**, costituito da un unico comma, estende fino agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità (in precedenza prevista fino all'a.s. 2024/2025) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei per l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Come sopra anticipato, l'articolo 7, modificando l'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, estende anche agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità (in precedenza prevista fino all'a.s. 2024/2025) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del d.lgs. 65/2017, a condizione che si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei – come dispone lo stesso art. 2-ter, comma 1, secondo periodo, del D.L. 22/2020 – non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la *ratio* della norma è quella di garantire un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socio-educativo delle famiglie ed evitare che la possibile carenza di operatori muniti del prescritto titolo di abilitazione possa influire sulla capacità di offerta dei servizi.

La relazione tecnica evidenzia inoltre che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie il cui personale è a carico dell'ente gestore.

Si ricorda che l'art. 2-ter del D.L. 22/2020, ferma la medesima disciplina, si riferiva inizialmente all'anno scolastico 2020-2021. Sono successivamente intervenute diverse proroghe, disposte, in ordine di tempo, dall'art. 58, comma 2, lettera c), del D.L. 73/2021, dall'art. 10-ter, comma 1, del D.L. 44/2021, dall'art. 5, comma 3-*quater*, del D.L. 228/2021, dall'art. 5, comma 8, del D.L. 198 del 2022 e dall'art. 10, comma 2-*quinquies*, del D.L. n. 132/2023. Occorre peraltro segnalare che analoga possibilità era stata ancor prima consentita, in via transitoria, per l'anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell'art. 1-*sexies* del D.L. 126/2019.

Quanto all'ambito di applicazione, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 65/2017 il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini della fascia 0-6 anni si articola in servizi educativi per l'infanzia (entro cui, a loro volta, sono compresi asili nidi e micronidi per i bambini da 3 a 36 mesi e sezioni primavera per i bambini con un'età compresa tra 24 e 36 mesi) e scuole dell'infanzia per i bambini da 36 a 72 mesi.

Con riferimento al titolo di accesso, l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 65/2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019. Le modalità di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il [D.M. 378 del 9 maggio 2018.](#)

Articolo 8

(Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile)

L'**articolo 8** prevede che risorse pari a **1 milione di euro**, per l'esercizio finanziario **2025**, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, siano utilizzate per la definizione di percorsi di **formazione e informazione destinati ai docenti** per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.

L'**articolo in commento**, composto da un unico comma, stabilisce che le risorse, pari a **1 milione di euro**, per l'esercizio finanziario **2025**, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 1, comma 186, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere **riassegnate** allo stato di previsione del **Ministero dell'istruzione e del merito**, per la definizione di **percorsi di formazione e informazione** destinati ai **docenti** delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla **prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti**, delle **dipendenze comportamentali** e del **disagio giovanile**.

La norma in commento, come evidenziato nella **relazione illustrativa**, interviene in materia di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile. La finalità della norma è quella di **rafforzare l'attività di prevenzione svolta dalla scuola**, luogo per definizione deputato ad "accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale". A tal proposito la medesima relazione afferma che negli ultimi anni, "il **Ministero dell'istruzione e del merito** ha promosso numerose **iniziative di informazione e sensibilizzazione** rivolte agli studenti, volte a evidenziare i rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alle dipendenze comportamentali. Tuttavia, per rendere più efficace l'azione di prevenzione e supporto, appare necessario affiancare a queste iniziative una **formazione strutturata per i docenti**, affinando le loro competenze nell'intercettare tempestivamente eventuali segnali di disagio e nell'adottare strategie adeguate di intervento". A tali specifiche finalità la norma in commento devolve parte delle risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Il **Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga**, come sopra ricordato, è stato istituito dalla [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), articolo 1, comma 186 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della **Presidenza del Consiglio dei ministri**. Nel Fondo confluiscono anche le risorse di cui all'[articolo 127](#) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#). All'interno del [bilancio di previsione per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027](#), il Fondo è appostato sul capitolo 776, di competenza del centro di responsabilità

14 -[Dipartimento per le politiche antidroga](#), e presenta una **dotazione complessiva**, per l'anno **2025**, di **4.750.000 euro**.

Le **risorse** del Fondo, come previsto dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 aprile 2024](#) sono destinate al **finanziamento** di **progetti, interventi, attività** in materia di **riduzione** della **domanda di droga**, con particolare riferimento ai **giovani**.

La relazione illustrativa evidenzia inoltre che “la [Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2024](#), presentata dal [Dipartimento per le politiche antidroga](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri, riporta **dati preoccupanti**, riferiti all'anno 2023, non solo riguardo all'**uso di sostanze stupefacenti** da parte dei giovani, ma anche allo **sviluppo di nuove forme di dipendenza** (da social, da smartphone, da giochi on line)”.

La disamina della relazione conferma il **trend in crescita del consumo di sostanze psicoattive tra i giovani**, ad eccezione della cannabis che ha visto una flessione nella prevalenza dei consumi rispetto al 2022, passando dal 23,7% al 22,2%.

Aumentano, infatti, le percentuali di **studenti tra i 15 e i 19 anni**, rispetto all'anno 2022, che riferiscono di aver **usato almeno una volta** nel corso dell'anno cocaina (dall'1,8% al 2,2%), stimolanti (dal 2,1% al 2,9%), allucinogeni (dall'1,6% al 2%) e Nuove Sostanze Psicoattive (dal 5,8% al 6,4%).

Aumenta anche la **percentuale di minorenni segnalati** per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale (articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) che si attesta nel 2023 intorno al **12%** delle persone segnalate, tornando ai livelli pre-pandemici e raggiungendo il **valore più alto mai registrato**. Un altro indicatore che va nella medesima direzione è quello relativo al numero di **minorenni denunciati** all'Autorità Giudiziaria per **reati penali droga-correlati** che, rispetto al 2022, registra un **+10%**: 1.246 giovani under-18, pari al 4,5% delle persone denunciate a livello nazionale.

Accanto all'aumento dei consumi, dunque, si osserva anche l'aumento del coinvolgimento dei minorenni nell'ambito della **produzione**, del **traffico** e della **detenzione illecita** di sostanze stupefacenti.

Articolo 9

(Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'**articolo 9**, al **comma 1**, modifica la disciplina del **concorso** pubblico per i funzionari da destinare agli **uffici scolastici regionali** autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le modifiche introdotte prevedono lo **svolgimento** del concorso **su base territoriale** e il supporto della **commissione** per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (**RIPAM**) per l'espletamento della procedura. Al **comma 2**, si provvede alla **copertura finanziaria** dei maggiori oneri conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale.

La disposizione in commento modifica l'**articolo 1, comma 568** della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) (legge di bilancio per il 2025), recante la disciplina di una procedura di **reclutamento** di **funzionari** del Ministero dell'istruzione e del merito.

La **norma novellata**, nella **versione previgente**, autorizzava il Ministero dell'istruzione e del merito a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno **2025**, di **101 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli **uffici scolastici regionali**, al fine di garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il supporto alle istituzioni scolastiche nell'espletamento delle attività in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività di **gestione centralizzata delle committenze**, disciplinate dall'[articolo 62](#) del codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#). Per lo svolgimento della **procedura concorsuale**, appena descritta, si prevedeva l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo [35-quater](#), comma 3-bis, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (vedi *infra*).

L'**articolo in commento**, al **comma 1**, novella la disciplina appena descritta, prevedendo, in primo luogo (al numero 1)) che il **concorso pubblico** in questione si svolga **su base territoriale**, ed in secondo luogo (al numero 2)) che per la sua organizzazione il Ministero possa anche avvalersi della **commissione** per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta "Commissione **RIPAM**"), di cui [all'articolo 35, comma 5](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

La **relazione illustrativa** spiega le motivazioni alla base delle modifiche normative in esame.

Quanto alla prima modifica, la **scelta** di svolgere la procedura concorsuale su **base regionale** è “volta a scongiurare l’elevato **rischio di rinunce** da parte di quei candidati che, nel caso di un’unica graduatoria nazionale, pur risultando vincitori, non riescano ad ottenere un **posto** nella **regione** di proprio interesse”.

Quanto alla seconda modifica, la scelta di avvalersi della **Commissione RIPAM** per l’espletamento della procedura concorsuale deriva “dalla necessità di garantire, in tempi brevi, l’**efficiente svolgimento** di una **procedura concorsuale complessa** e di **rilevante impatto**, in quanto volta al reclutamento di funzionari da destinare alle attività di supporto nella delicata materia degli affidamenti pubblici in tempo utile per il prossimo anno scolastico in occasione del quale verrà meno l’attuale deroga riconosciuta dall’ANAC per le nuove modalità di qualificazione quali stazioni appaltanti in capo alle scuole con conseguente necessità che tali incombeni ricadano sugli **USR**, in conformità alla recente riorganizzazione ministeriale ([decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 30 ottobre 2024](#))”.

Si precisa che la **deroga** in questione, volta consentire alle singole istituzioni scolastiche di procedere autonomamente all’acquisizione dei CIG per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro, è stata concessa da ANAC con [nota del 9 dicembre 2024](#), nelle more del completamento della **riorganizzazione degli USR** in corso, **fino al 31 maggio 2025**, ed esclusivamente in riguardo ai CIG concernenti “Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica”, “Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini”, “Organizzazione di viaggi tutto compreso”, “Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso”, “Servizi relativi all’organizzazione di viaggi” e “Servizi di gestione viaggi”.

Quanto alla riorganizzazione degli USR in corso, si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 30 ottobre 2024, con cui si è proceduto ad apportare talune modifiche al vigente regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208](#), ha, tra l’altro, modificato la **disciplina degli uffici scolastici regionali**, prevedendo che essi svolgono attività di consulenza e supporto organizzativo e amministrativo alle istituzioni scolastiche e educative in materia di **affidamento ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture**, anche mediante lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in qualità di **stazione appaltante qualificata**, di cui possono avvalersi le medesime istituzioni.

Per quanto concerne la **Commissione** per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (**RIPAM**), si ricorda che essa è regolamentata dall’articolo [35, comma 5](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Nominata con decreto del **Ministro per la pubblica amministrazione**, è **composta** dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, o loro delegati.

La Commissione, tra le **funzioni e i compiti ad essa affidati**: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito

delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'**Associazione Formez PA**, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi.

In ordine allo **svolgimento** della **procedura concorsuale** oggetto della disposizione in commento, si ricorda che l'articolo [35-quater](#), comma 3-*bis* del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) (c.d. Testo unico del pubblico impiego), a cui fa riferimento la **norma novellata**, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), dell'articolo [35 quater](#), che prevede almeno una prova scritta e la prova orale, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della **solamente prova scritta**, dando così luogo ad una procedura di reclutamento semplificata.

Per completezza, si riporta la disciplina ordinaria che regola il **procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale**, di cui al citato articolo [35 quater](#) comma 1, il quale prevede che i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (**RIPAM**), ed esclusi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, prevedono:

a) l'espletamento di **almeno una prova scritta**, anche a contenuto teorico-pratico, e di **una prova orale**, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto legislativo. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999](#). Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2 del medesimo articolo;

b) l'**utilizzo di strumenti informatici e digitali** e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da **forme di preselezione con test** predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano

valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68](#). Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di **valutazione dei titoli** legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i **titoli** e l'eventuale **esperienza professionale**, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Il **comma 2** della **norma** in commento stabilisce che ai **maggiori oneri** derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale con le modalità di cui al comma 1, pari a **1.620.000 euro** per l'anno **2025**, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** di cui all'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Sul punto, la **relazione illustrativa** precisa che i maggiori oneri previsti sono “**conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale**, rispetto alla originaria impostazione centralizzata”. La riduzione del **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** avverrà **solo** per il **2025** e garantirà in ogni caso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 569 della legge di bilancio per il 2025, la procedura concorsuale beneficia già di uno stanziamento, appositamente destinato all'organizzazione della procedura concorsuale, pari a **200.000 euro** per l'anno 2025.

La relazione evidenzia inoltre che l'**incremento** delle **spese stimate** derivi dalla **complessità** della **procedura concorsuale**, dalla capillarità territoriale e dalla platea di potenziali candidati. Rispetto a tale ultimo elemento, si prevede la partecipazione di circa **55.000 candidati**, anche sulla base del confronto con l'ultima procedura concorsuale espletata per il reclutamento di 304 funzionari.

I **maggiori oneri** sono, dunque, quantificati per la copertura dei **costi relativi ai servizi** che si prevede saranno **affidati a un soggetto esterno accreditato** e che riguardano: implementazione del portale inPA per la raccolta delle candidature; predisposizione di una banca dati dei quesiti oggetto della prova sia tematici sia di lingua inglese; organizzazione e gestione della prova scritta (allestimento dei locali individuati per lo svolgimento della prova, predisposizione delle apparecchiature informatiche, identificazione dei candidati, vigilanza nelle sale d'esame, personale d'ausilio ai candidati bisognosi di supporto; assistenza alle commissioni di concorso per la valutazione titoli e stesura della graduatoria finale); supporto tecnico e organizzativo alla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova scritta; accesso agli atti *online* da parte dei candidati.

Il **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** è stato istituito (assieme al Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato), dall'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dall'anno 2007, al fine

di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali. Rideterminato più volte nel corso degli anni, è iscritto sui distinti **capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

La **relazione tecnica** precisa che l'impiego di risorse pari a 1.620.000 euro del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche **deve ritenersi sostenibile** rispetto alle finalità del fondo, il cui livello di finanziamento resta, anche dopo questo utilizzo, comunque superiore rispetto agli anni precedenti.

Articolo 10

(Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy-Piano Mattei)

L'**articolo 10** rinnova, anche per l'anno **2025**, l'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2024 e pari ad **1 milione di euro annui**, per l'**ampliamento dell'offerta formativa** connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (**ITS Academy**), disposta nell'ambito del **Piano Mattei**.

La disposizione in commento modifica l'[articolo 8](#), comma 2, del [decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160](#), recante misure per la promozione della **internazionalizzazione** degli Istituti tecnologici superiori **ITS Academy**, nell'ambito del **Piano Mattei**.

La **prima modifica**, introdotta dalla lettera *a*) del comma in esame, prevede il **rinnovo**, anche per l'anno **2025**, dell'autorizzazione di spesa pari ad **1 milione** di euro per l'**ampliamento dell'offerta formativa** connessa ai processi di internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori (**ITS Academy**), già prevista per l'anno **2024**.

Infatti la **norma, come ora novellata**, prevede che per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori (**ITS Academy**), di cui alla [legge 15 luglio 2022, n. 99](#), nell'ambito del Piano Mattei, siano autorizzate, da una parte, la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, e dall'altra, la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2024** e **2025** per l'**ampliamento dell'offerta formativa**.

La **seconda modifica**, quella di cui alla lettera *b*) del comma in esame, è conseguente alla prima e riguarda la disciplina in materia di **copertura dei relativi oneri di spesa**, che è ora inserita, nella norma novellata, alla fine del secondo periodo, quello recante, per l'appunto, le disposizioni finanziarie.

In particolare, si prevede che alla copertura della spesa pari ad 1 milione di euro per l'anno 2025 si provveda mediante corrispondente **riduzione** dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero dell'istruzione e del merito**.

Quanto agli **Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**, si ricorda che con la [legge n. 99 del 2022](#), recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, è stata introdotta nell'ordinamento una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori, adesso rinominati appunto "Istituti tecnologici superiori (**ITS Academy**)". La riforma

degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza** nella Missione 4, Componente 1, di cui costituisce la Riforma 1.2.

Il Sistema di istruzione tecnologica superiore istituito dalla nuova legge pone le basi per **ampliare la formazione professionalizzante** di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

La costituzione degli ITS *Academy* rientra nell'ambito dei **piani territoriali triennali** di programmazione dell'offerta formativa di competenza delle **Regioni**. Le linee generali di indirizzo dei piani triennali sono proposte dal Comitato nazionale ITS *Academy*, previsto dalla legge n. 99 e costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito con [decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023](#).

Con riferimento ai **decreti attuativi** della riforma contemplata dalla legge n. 99 del 2022, si menziona, per quanto di interesse ai presenti fini, il [decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023](#), che reca le disposizioni concernenti le **aree tecnologiche**, le **figure professionali nazionali** di riferimento degli ITS *Academy* e gli **standard minimi delle competenze** tecnologiche e tecnico-professionali (ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6). In particolare, l'articolo 7 di detto decreto, recante la disciplina dei **diplomi**, stabilisce che al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022 sono rilasciati, rispettivamente, il **diploma di specializzazione per le tecnologie applicate**, corrispondente al V livello EQF, e il **diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate**, corrispondente al VI livello EQF. Il comma 2 del medesimo articolo 7 dispone, inoltre, che detti diplomi, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

Per un approfondimento sugli Istituti tecnologici superiori ITS *Academy* si rimanda al tema pubblicato sulla [pagina dedicata](#) del sito della Camera dei deputati.

Si ricorda, inoltre, che il "**Piano Mattei**", previsto dal [decreto-legge n. 161 del 2023](#) (legge n. 2 del 2024), è un **documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo negli Stati africani**. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con suddetto Piano strategico, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza. Il medesimo articolo individua ambiti di intervento e priorità di azione del Piano e prevede che il medesimo venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2023](#) è stata Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei.

Come risulta dall'apposito [focus](#) riportato nella pagina della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Piano è stato definito con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**

7 ottobre 2024. Per un approfondimento si rimanda al [dossier](#) predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto ([A.G. 179](#))

Articolo 11
(Entrata in vigore)

L'**articolo 11** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno **8 aprile 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.